

CAMERA DEI DEPUTATI N. 805

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA GANGA, DI DONATO, ANIASI, LABRIOLA, SACCONI,
CONTE, BALZAMO, TIRABOSCHI, LENOCI, SANGUINETI**

Presentata il 9 luglio 1987

**Modifiche alle procedure per l'elezione
delle giunte comunali e provinciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescente complessità di governo delle autonomie locali, richiede un apporto di energie e partecipazione dei cittadini più consistente che in passato; richiede soprattutto la immissione di competenze tecniche e professionali che possano consentire di individuare le risposte più adeguate ai bisogni crescenti delle collettività locali.

A differenza di quanto avviene per il governo centrale, gli attuali meccanismi di formazione delle giunte municipali e provinciali, ovverosia degli organi di governo locale, limitano la elezione dei componenti ai soli consiglieri comunali; in tal modo rischiano di restare esclusi tutti quei cittadini non sufficientemente radicati nei partiti e nei loro apparati elettorali, ma che invece potrebbero met-

tere al servizio della collettività la loro esperienza e la loro professionalità.

La nostra proposta di legge tende a rimuovere questo ostacolo e a consentire l'accesso al governo locale a coloro che altrimenti rimarrebbero esclusi: ovverosia, si mira ad associare alle responsabilità conseguenti tutte quelle persone che non entrano, per i più svariati motivi, nelle liste elettorali.

Questa innovazione rispetta i criteri sostanziali della rappresentatività nell'organo assembleare, il Consiglio, ma al tempo stesso ha come obiettivo quello di costituire un primo significativo correttivo per aprire il governo delle città ad energie nuove, a presenze vive e più articolate delle collettività di quanto oggi non venga, in modo da stimolare un ri-

cambio continuo e garantire una maggiore vitalità ed una alternanza adeguata nel governo delle autonomie locali.

Nel merito, la proposta di legge prevede che il Consiglio elegga nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco o del Presidente della Provincia i componenti della giunta, scegliendoli per almeno 2/3 nel suo seno e per non più di 1/3 fra gli esterni forniti di competenze tecniche e professionali, indicati da uno o più consiglieri comunali.

È sembrato che in questa prima fase di innovazione, fosse opportuno limitare il numero degli esterni, salvo adottare in seguito norme che ne consentano una più ampia partecipazione.

Gli « esterni » debbono inoltre possedere gli stessi requisiti per la eleggibilità richiesti ai consiglieri comunali o provinciali per evitare l'esistenza di qualsiasi incompatibilità.

Restano confermate le modalità di votazione oggi vigenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 4 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. La giunta municipale è eletta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

2. Possono essere votati sia i membri del consiglio comunale sia estranei ad esso, purché in numero non superiore ad un terzo dei componenti la giunta.

3. Gli estranei al consiglio comunale devono essere scelti tra cittadini dotati di particolari competenze tecniche o professionali, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, su proposta di uno o più consiglieri comunali.

4. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, il consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. L'elezione della giunta municipale è fatta dal consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del sindaco ».

2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la elezione della giunta provinciale.